Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

Parte Generale

Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione

nella seduta del 27/08/2026

Stato delle revisioni

Rev.	Data	Causale	Approvazione
0	10/1/2008	Prima stesura	Consiglio di Amministrazione
1	5/3/2009	Aggiornamento per nuovi reati presupposto	Consiglio di Amministrazione
2	21/9/2012	Aggiornamento per modifiche organizzative e societarie	Consiglio di Amministrazione
3	15/9/2014	Aggiornamento per nuovi reati presupposto (reati ambientali; reato di corruzione tra privati; reato di induzione alla corruzione; altri)	Amministratore Unico
4	21/4/2020	Aggiornamento per nuovi reati presupposto (reati tributari; reato di traffico di influenze illecite; reati di razzismo e xenofobia; altri) e disciplina sul "whistleblowing"	Consiglio di Amministrazione
5	18/12/2020	Aggiornamento per nuovo reato presupposto di delitti di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), di cui all'art. 24 del D.Lgs. 231/2001	Consiglio di Amministrazione
6	04/02/2022	Aggiornamento per nuovi reati presupposto (reati di contrabbando, frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti) e revisione Linee Guida Confindustria 2021	Consiglio di Amministrazione
7	04/12/2023	Classificazione Società a Controllo Pubblico. Nuova Procedura Whistleblowing.	Consiglio di Amministrazione
8	08/07/2024	Adeguamento compensi degli Organi Societari	Consiglio di Amministrazione
9	28/11/2024	Adeguamento alla normativa vigente	Consiglio di Amministrazione
10	27/08/2026	Aggiornamento per nuovi reati presupposto	Consiglio di Amministrazione

INDICE

1. Introduzione 5
   1.1. Caratteristiche del documento 5
   1.2. Obiettivi 5
   1.3. Struttura del Modello Organizzativo 6
   1.4. Variazione e aggiornamenti del Modello Organizzativo 6
   1.5. Destinatari del Modello 7
   1.6. Obbligatorietà 7
   1.7. Efficacia del modello di fronte ai terzi 7
2. Quadro normativo 9
   2.1. Requisiti per l'insorgenza della responsabilità amministrativa degli enti 9
   2.2. Fattispecie di reato 10
   2.3. Apparato sanzionatorio 17
   2.4. Delitti tentati 17
   2.5. Autori del reato 18
   2.6. L'interesse o il vantaggio per gli Enti 18
   2.7. L'esonero della responsabilità 19
   2.8. Sindacato di idoneità 20
   2.9. Le linee guida di Confindustria 20
   2.10. Le linee guida di Confservizi 21
3. Funzioni del modello e principi ispiratori 23
   3.1. La funzione del Modello 23
   3.2. Raccordo con le Procedure aziendali 23
   3.3. Principi cardine del Modello 23
4. La Società INTESA S.p.A. 25
   4.1. Dati societari 25
   4.2. Assetti proprietari 27
   4.3. Missione 28
   4.4. Attività svolta 28
   4.5. Poteri di Amministrazione 29
   4.6. Organi sociali 30
   4.7. Il Sistema integrato di gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza (SGQAS) 30
   4.8. I Processi Aziendali 30
   4.9. Procedure aziendali 30
   4.10. Organizzazione aziendale 31
   4.11. Albi ed abilitazioni 31
   4.12. Certificazioni 31
5. Codice Etico 33
6. Organismo di vigilanza 34
   6.1. Composizione e Durata 34
   6.2. Requisiti di indipendenza 34
   6.3. Requisiti di onorabilità 35

6.4. Cessazione dalla carica 35
6.5. Compiti, poteri e mezzi 37
6.6. Poteri di accesso 39
6.7. Raccolta e conservazione delle informazioni 40
6.8. Obblighi di riservatezza 40
6.9. Regolamento di funzionamento 40
7. Flussi informativi 41
7.1. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza verso i vertici societari 41
7.2. Segnalazione dai dipendenti all'Organismo di Vigilanza 41
7.3. Nomina "Referenti" Organismo di Vigilanza 42
7.4. Flussi informativi dai referenti dell"Organismo di Vigilanza 42
7.5. Flussi informativi generali 42
7.6. Flussi informativi specifici 43
8. Il whistleblowing: ambito di applicazione e canali per le segnalazioni 44
9. Sistema disciplinare 481
9.1. Principi generali 481
9.2. Il procedimento per l'accertamento delle violazioni 492
9.3. Sanzioni applicabili agli impiegati e ai quadri 492
9.4. Sanzioni applicabili ai Dirigenti 503
9.5. Misure applicabili nei confronti degli Amministratori e/o eventuali Dirigenti non dipendenti 514
9.6. Misure applicabili nei rapporti con collaboratori esterni e Partners 514
9.7. Norma di chiusura 514
10. Comunicazione e formazione del modello 525
10.1. Premessa 525
10.2. Piano di comunicazione e formazione 525
10.3. Piano di comunicazione e formazione verso soggetti esterni 536

1. Introduzione

1.1. Caratteristiche del documento

Il presente documento è redatto in adozione alle indicazioni contenute nel D. Lgs. 231/01 (nel seguito, per brevità espositiva, Decreto) e costituisce il riferimento di gestione finalizzato all'istituzione di un sistema di prevenzione e controllo aziendale atto a prevenire la commissione degli illeciti previsti dal decreto. Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, INTESA S.p.A., in conformità alle sue politiche aziendali, ha ritenuto necessario procedere all'adozione del Modello con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 10/1/2008. Nella stessa seduta, la Società ha istituito il proprio Organismo di Vigilanza e ne ha determinato i relativi poteri. I rilevanti cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa e nel perimetro operativo della Società, nonché delle novità normative con l'ampliamento dei *"reati presupposti"* ricompresi nel D.Lgs. 231/2001, ha di volta in volta revisionato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex-D.Lgs. 231/2001 fino a quest'ultima versione aggiornata per introdurre la procedura di whistleblowing introdotta con D.Lgs n. 24/2023 e la classificazione della Società *"a controllo pubblico"* ai sensi del D.Lgs. 175/2016 deliberato dall'Assemblea dei Soci del 1/8/2023.

1.2. Obiettivi

L'attuazione del Modello di Organizzazione e Controllo di INTESA S.p.A. risponde alla convinzione della Società che ogni elemento utile al fine di ricercare condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali è meritevole di attenzione sia per l'immagine della Società sia per la piena tutela degli interessi degli stakeholder aziendali. La scelta di adozione del MOGC può costituire un potente strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano per conto di INTESA S.p.A. affinché questi, nell'espletamento delle loro attività, siano indotti a comportamenti ispirati dall'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge. L'obiettivo del presente documento è di definire il MOGC di INTESA S.p.A. e le iniziative regolamentari da adottare per il rispetto della disciplina specifica sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001) e la limitazione dei rischi correlati. In particolare, mediante la mappatura dei rischi e la formalizzazione dei processi a rischio reato, il modello si propone le finalità di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della società, una piena consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione di alcune disposizioni normative, in un illecito passibile di sanzioni sul piano penale e amministrativo;
- rendere tali soggetti consapevoli che tali comportamenti illeciti potrebbero comportare sanzioni pecuniarie ed interdittive nei confronti dell'azienda;
- sottolineare come i comportamenti illeciti siano fortemente condannati e contrari agli interessi di INTESA S.p.A., anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio, poiché sono comportamenti contrari ai principi etico-sociali della società oltre che alle disposizioni di legge;

- consentire a INTESA S.p.A., grazie ad un monitoraggio costante dei processi sensibili e quindi dei rischi di commissione di reato, di reagire tempestivamente al fine di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

1.3. Struttura del Modello Organizzativo

Allo scopo di attribuire un margine di dinamicità collegato alla possibile evoluzione della normativa, il Modello è stato strutturato nel modo seguente:

1) Parte generale:
   - individuazione delle misure di carattere generale valide per tutta l'azienda e per tutti i processi, indipendentemente dal grado di rischiosità accertato; si tratta della definizione di linee guida, che la Società pone come riferimento per la gestione dei propri affari e che sono, quindi, validi per la realtà aziendale in senso lato e non soltanto per il compimento delle attività rischiose
2) Parti speciali, riferite alle singole categorie di "reato presupposto", che includono:
   - Elencazione dei reati previsti nel decreto
   - individuazione delle aree che si presentano a rischio di reato
   - identificazione delle regole di condotta generali relative alla prevenzione del rischio di commissione dei reati individuati nel decreto.
3) Allegati, riferiti a:
   - Codice Etico
   - Protocolli specialistici
   - Mappa dei rischi
   - Quadro sintetico dei flussi informativi
   - Tabella dei reati e delle sanzioni

Gli allegati costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante del Modello e mirano a rendere operative ed applicabili le linee generali e le regole di condotta contenute nella parte generale e nelle parti speciali.

1.4. Variazione e aggiornamenti del Modello Organizzativo

Essendo il MOGC un *"atto di emanazione dell'organo dirigente*", in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Presidente o dell'Organo Amministrativo della Società. A tal fine, sono da intendersi come *"sostanziali"* quelle modifiche e integrazioni che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento o che implicano un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel Modello, nei poteri e doveri dell'Organismo di vigilanza e nel sistema sanzionatorio. Saranno pertanto sottoposte all'approvazione del Presidente o dell'Organo Amministrativo tutte le modifiche del modello che espongano la Società a nuovi o ulteriori rischi di compimento dei reati di cui al D.Lgs. 231. A titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno rimesse alla competenza esclusiva del Presidente o dell'Organo Amministrativo:

a) la revisione della *"parte generale"* e delle *"parti speciali"* a seguito di nuove previsioni normative;
b) l'introduzione di nuovi protocolli;

c) l'introduzione di ulteriori *"parti speciali"* relativamente a misure preventive volte a contrastare il compimento di altre tipologie di reati che risultino inserite nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01;
d) i cambiamenti organizzativi che determinino una variazione significativa della "mappa dei rischi" aziendali in relazione ai *"reati rilevanti"*.

Non saranno considerate modifiche – e come tali non saranno sottoposte all'approvazione del Presidente o dell'Organo Amministrativo – tutte le variazioni di carattere meramente formale e stilistico, nonché le variazioni che recepiscano cambiamenti organizzativi e/o adeguamenti procedurali che non espongano l'azienda a nuovi o ulteriori rischi.

1.5. Destinatari del Modello

In base alle indicazioni contenute nel Decreto sono identificati come destinatari principali del modello, in relazione alla loro capacità di agire e ai poteri riconosciuti e formalizzati nelle procure/deleghe e/o nelle job description:

i. **soggetti apicali**: soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonchè i soggetti che esercitano di fatto la gestione e il controllo sulla stessa;
ii. **soggetti sottoposti**: soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali;
iii. **soggetti terzi alla società**, diversi da quelli individuati nei punti precedenti, nell'ambito delle relazioni di lavoro e/o d'affari instaurate con la società.

Al fine di garantire trasparenza al processo decisionale e di identificare le responsabilità apicali, ferme restando le procedure necessarie per tutte le deleghe che richiedono atti notarili, si è stabilito che i poteri di delega devono:

- essere espressi in maniera puntuale;
- risultare dal mansionario, quando necessario e dove applicabile;
- risultare da un documento scritto e firmato dal referente gerarchico e dall'interessato, nel caso in cui la formula del mansionario sia, per ragioni di opportunità, generica o assente;
- essere archiviati.

I soggetti apicali, destinatari del seguente modello sono individuati in apposito elenco, in base alle deleghe e ai poteri di rappresentanza ad essi conferiti.

1.6. Obbligatorietà

È fatto obbligo agli Amministratori, ai Dirigenti, ai Responsabili Operativi ed a tutto il personale di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni che compongono il presente MOGC.

1.7. Efficacia del modello di fronte ai terzi

INTESA S.p.A. si impegna a dare adeguata diffusione al Modello mediante la sua pubblicazione sul sito aziendale liberamente in modo da:

1. diffondere, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, soprattutto nell'ambito delle attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere in un comportamento illecito perseguibile a norma di legge e passibile di sanzioni anche nei confronti dell'azienda;
2. evidenziare che comportamenti illeciti sono decisamente condannati in quanto contrari alle disposizioni di legge e ai principi cui la Società intende attenersi nella conduzione dei propri affari.

Il MOGC è entrato in vigore con la sua approvazione e da quel momento ha assunto natura formale e sostanziale di *"regolamento interno"* e come tale ha efficacia cogente. Eventuali violazioni delle norme di comportamento disciplinate nel Modello e/o nelle procedure allo stesso collegate costituiscono inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro e illecito disciplinare. L'applicazione di sanzioni disciplinari, riferendosi alla violazione di un *"regolamento interno"*, prescinde dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale. Il dipendente che incorra in una violazione delle norme di condotta prescritte dal presente Modello Organizzativo è soggetto ad azione disciplinare. I provvedimenti e le sanzioni disciplinari sono adottati in ottemperanza del principio della gradualità e proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della violazione commessa e in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti nel nostro ordinamento giuridico e alle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori. Il codice etico è inoltre divulgato all'esterno tramite il sito internet di INTESA.

2. Quadro normativo

In ottemperanza agli obblighi previsti da alcune Convenzioni internazionali già da tempo ratificate dall'Italia (in particolare, le Convenzioni di Bruxelles del 26 luglio 1995 e del 26 maggio 1997, nonché la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997), con la legge 29 settembre 2000, n. 300 il Governo è stato delegato a predisporre e definire un sistema di responsabilità sanzionatoria amministrativa degli enti e delle società.

In attuazione della citata legge delega, pertanto, è stato emanato il Decreto, entrato in vigore il 4 luglio 2001 ed intitolato *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*.

In tal modo, il Legislatore ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio della responsabilità amministrativa degli Enti dipendente dal reato posto in essere dalla persona fisica che ha materialmente commesso l'illecito nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo.

In altri termini, nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificamente indicati agli artt. 24 e seguenti del Decreto, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto criminoso si aggiunge - se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi previsti dal Decreto - anche la responsabilità amministrativa della Società.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Decreto, i soggetti destinatari della normativa in commento sono:

- gli enti forniti di personalità giuridica;
- le società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

mentre ne sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

2.1. Requisiti per l'insorgenza della responsabilità amministrativa degli enti

Gli Enti così individuati rispondono in via amministrativa della commissione dei reati analiticamente indicati dal Legislatore nel decreto legislativo in commento, qualora sussista il contemporaneo concretizzarsi di tre requisiti:

1) Requisito soggettivo

   I reati devono essere stati perpetrati da:

   a) soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente (cosiddetti *"**soggetti in posizione apicale**"* o *"**vertici**"*);

   b) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (cosiddetti *"**soggetti sottoposti**"*).

   La distinzione tra le categorie di soggetti, apicali e sottoposti, riveste indubbia rilevanza, in quanto ne deriva – come meglio esplicitato infra - una diversa graduazione di responsabilità dell'Ente.

2) Requisito finalistico

   Ai fini dell'imputazione della responsabilità amministrativa dell'Ente, il reato deve essere commesso dai **soggetti indicati sub lett. a) o b) nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso**.

Conseguentemente, laddove la persona fisica abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi, deve ritenersi esclusa la responsabilità dell'Ente, posto che l'assenza del criterio oggettivo dell'"interesse" o del "vantaggio" dell'Ente è indice della mancanza di collegamento finalistico dell'azione della persona fisica con l'organizzazione d'impresa.

3) Requisito oggettivo

La responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del Decreto **non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei reati specificamente richiamati** nel capo I, sezione III, agli articoli 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 ter, 25 quater, 25 quinques, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 novies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies del Decreto (cosiddetti "reati–presupposto").

2.2. Fattispecie di reato

In base al D. Lgs. n. 231/2001, l'Ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. da 24 a 25-sexiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006.
Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

a. Delitti contro la Pubblica Amministrazione (art. 24). Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001 quali la corruzione, la malversazione ai danni dello Stato, la truffa ai danni dello Stato e la frode informatica ai danni dello Stato. L'art. 1, comma 77, della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 ha aggiunto all'art. 25 il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità. Con il D.Lgs. 75/2020 è stato invece modificato l'art. 24 D.Lgs. 231/2001 ampliando il novero dei reati presupposto. Sono oggi ricompresi i reati di cui: all'art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato); all'art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); all'art. 640, comma 2 n. 1 c.p. (Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle comunità europee); all'art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); all'art. 640-ter c.p. (Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico); all'art. 356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture); art. 2 L.23/12/1986, n. 898 (Frode ai danni del fondo europeo agricolo).
b. Reati informatici e di trattamento illecito di dati, previsti dall'art. 24-bis, introdotto dalla Legge n. 48 del 18 marzo 2008 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio di Europa fatta a Budapest il 23 novembre 2013. Con l'art. 15, comma 7, lett. a) della Legge n. 99/2009 sono stati aggiunti anche i reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Sono oggi ricompresi i reati di cui: all'art. 491-bis c.p. (documenti informatici); all'art. 615-ter c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico); all'art. 615-quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici); all'art. 615-quinquies c.p. (diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico); all'art. 617-quater c.p. (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche); all'art. 617-quinquies c.p. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare,

impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche); all'art. 635-bis c.p. (danneggiamento da informazioni, dati e programmi informatici); all'art. 635-ter c.p. (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità); all'art. 635-quater c.p. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici); all'art. 635-quinquies (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità); all'640-quinquies (frode informatica del certificatore di firma elettronica); all'art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019 n. 105 (violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica).

c. Delitti di criminalità organizzata, previsti dall'art. 24–ter, è stato introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 dall'art. 2, comma 29, della Legge n. 94 del 15 luglio 2009. Sono oggi ricompresi i reati di cui: all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere); all'art. 416-bis c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere); all'art. 416-ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso); all'art. 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione); all'art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope); alla L. 203/91 (tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo); all'art. 407, co 2, lett. a), n. 5 c.p.p. (illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 1 aprile 1975, n. 110).

d. Altri delitti contro la pubblica amministrazione, previsti dall'art. 25. Sono oggi ricompresi i reati di cui: all'art 317 c.p. (concussione); all'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione); all'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio); all'art. 319-ter c.p. (corruzione in atti giudiziari); all'art. 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità); all'art. 320 c.p. (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); all'art. 322 c.p. (istigazione alla corruzione); all'art. 322-bis c.p. (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri); all'art. 346-bis c.p. (traffico di influenze illecite); all'art. 314 c.p. primo comma (peculato); all'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui); all'art. 323 c.p. (abuso di ufficio).

e. Delitti contro la fede pubblica previsti dall'art. 25-bis del Decreto quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e introdotti dalla legge 23 novembre 2001 n. 409, recante *"Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro"*. Sono oggi ricompresi i reati di cui: all'art. 464 c.p. (uso di valori di bollo contraffatti o alterati); all'art. 453 c.p. (falsificazione in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate); all'art. 454 c.p. (alterazione di monete); all'art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi); all'art. 455 c.p. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate); all'art. 457 c.p. (spendita di monete falsificate ricevute in buona fede); all'art. 459 c.p. (falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo

falsificati); all'art. 461 c,p. (fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata); all'art. 460 c.p. (contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo);

f. Delitti contro l'industria e il commercio, previsti dall'art. 25–bis.1, introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 15, comma 7, lettera b, della Legge n. 99 del 23 luglio 2009. Sono oggi ricompresi i reati di cui: all'art. 513 c.p. (turbata libertà dell'industria o del commercio); all'art. 513-bis c.p. (illecita concorrenza con minaccia o violenza); all'art. 514 c.p. (frodi contro le industrie nazionali); all'art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio); all'art. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine); all'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci); all'art. 517-ter c.p. (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà); all'art. 517-quater c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

g. Reati societari. Il D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa degli enti anche a determinati reati societari (quali false comunicazioni sociali, illecita influenza sull'assemblea, richiamati dall'art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001). L'art. 1, comma 77, della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 ha aggiunto all'art. 25 – ter il reato di corruzione tra privati. Sono oggi ricompresi i reati di cui: all'art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali); all'art. 2621-bis c.c. (fatti di lieve entità); all'art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali delle società quotate; all'art. 2625, comma 2 c.c. (impedito controllo); all'art. 2626 c.c. (indebita restituzione di conferimenti); all'art. 2627 c.c. (illegale ripartizione degli utili e delle riserve); all'art. 2628 c.c. (illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante); all'art. 2629 c.c. (operazioni in pregiudizio dei creditori); all'art.2629-bis c.c. (omessa comunicazione del conflitto d'interessi); all'art. 2632 c.c. (formazione fittizia del capitale); all'art. 2633 c.c. (indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori); all'art. 2635 (corruzione tra privati); all'art. 2635-bis c.c. (istigazione alla corruzione tra privati); all'art. 2636 c.c. (illecita influenza sull'assemblea); all'art. 2637 c.c. (aggiotaggio); all'art. 2638, comma 1 e 2 c.c. (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

h. Delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-quater D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999"). Sono oggi ricompresi i reati di cui: all'art. 270 c.p. (associazione sovversive); all'art. 270-bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo); all'art. 270-ter c.p. (assistenza agli associati); all'art. 270-quater c.p. (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale); all'art. 270-quinquies c.p. (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale); alla L. 153/2016, art. 270-quinquies, comma 1 c.p. (finanziamento di condotte con finalità di terrorismo); all'art. 270-quinquies, comma 2 c.p. (sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro); all'art. 270-sexies c.p. (condotte con finalità di terrorismo); all'art. 280 c.p. (attentato per finalità terroristiche o di

eversione); all'art. 280-bis c.p. (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi); all'art. 280-ter c.p. (atti di terrorismo nucleare); all'art. 289-bis c.p. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione); all'art. 289-ter c.p. (sequestro a scopo di coazione); all'art. 302 c.p. (istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo); all'art. 304 c.p. (cospirazione politica mediante accordo); all'art. 305 c.p. (cospirazione politica mediante associazione); art. 306 c.p. (banda armata); art. 307 c.p. (assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata); alla L. 342/1976 art. 1 (impossessamento, dirottamento o distruzione di un aereo); alla L. 342/1976 art. 2 (danneggiamento delle installazioni a terra); al D.Lgs. 625/1979 (pentimento operoso); alla Convenzione di New York del 9 dicembre 1999, art. 2.

i. Delitti in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (richiamati dall'art. 25–quater.1 del D. Lgs. n. 231/2001), in relazione all'art. 583-bis c.p.

j. Delitti contro la personalità individuale previsti dall'art. 25-quinquies, introdotto nel Decreto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù. Sono oggi ricompresi i reati di cui: all'art. 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù); all'art. 600-bis c.p. (prostituzione minorile); all'art. 600-ter c.p. (pornografia minorile); all'art. 600-quater c.p. (detenzione di materiale pornografico); all'art. 600-quater comma 1 c.p. (pornografia virtuale); all'art. 600-quinquies c.p. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile); all'art. 601 c.p. (tratta di persone); all'art.602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi); all'art. 603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro); all'art. 609-undecies c.p. (adescamento di minorenni).

k. Abusi di mercato, richiamati dall'art. 25-sexies del Decreto, come introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 ("Legge Comunitaria 2004"). Sono oggi ricompresi i reati di cui: all'art. 185 D.Lgs. 58/1998 (manipolazione di mercato); all'art. 184 D.Lgs. 58/1998 (abuso di informazioni privilegiate); all'art. 14 Reg. UE n. 595/2014 (divieto di abuso di informazioni privilegiati e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate).

l. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (c.d. reati infortunistici), previsti dall'art. 25–septies, introdotto nel Decreto dall'art. 9 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007. Sono oggi ricompresi i reati di cui: all'art. 589 c.p. (omicidio colposo); all'art. 590 c.p. (lesioni personali colpose).

m. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, previsti dall'art. 25–octies, introdotto dall'art. 63 del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e s.m.i. Sono oggi ricompresi i reati di cui: all'art. 648 c.p. (ricettazione); all'art. 648-bis c.p. (riciclaggio); all'art. 648-ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita); all'art. 648-ter comma 1 c.p. (autoriciclaggio).

n. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, previsti dall'art 25-octies.1, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184. Sono ricompresi i reati di cui all'art. 493 ter c.p. (indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diverso dai contanti), art. 493 quater c.p. (detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) ed

art. 640 ter c.p. (frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale).

o. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, previsti dall'art. 25-novies, introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 15, comma 7, lettera c, della Legge n. 99 del 23 luglio 2009. Sono oggi ricompresi i reati di cui: all'art. 171 L. 633/1941 comma 1 lett. a-bis) (messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa); all'art. 171 L. 633/1941 comma 3; all'art. 171 L. 633/1941 comma 3 (reati di cui al precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offesa l'onore o la reputazione); art. 171-bis L. 633/1941 comma 1 (abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori); all'art. 171-bis L. 633/1941 comma 2 (riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati); all'art. 171-ter L. 633/1941 (abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa); all'art. 171-septies L. 633/1941 (mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti con soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione); all'art. 171-octies L. 633/1941 (fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale).

p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 25–decies, introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 116 del 3 agosto 2009, e sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, ha ad oggetto il reato di cui all'art. 377–bis c.p.

q. Reati ambientali, previsti dall'art. 25–undecies, introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 2 del D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011. Tale norma (che non dà completa attuazione a quanto disposto nella Direttiva 2009/123/CE) ricomprende alcune fattispecie di reato contemplate nel D. Lgs. n. 152/2006 (scarichi, rifiuti, inquinamento atmosferico) e in altre disposizioni in materia di tutela

ambientale. Sono oggi ricompresi i reati di cui: all'art. 452-bis c.p. (inquinamento ambientale); all'art. 42-quater c.p. (disastro ambientale); all'art. 452-quinquies c.p. (delitti colposi contro l'ambiente); all'art. 452 sexies c.p. (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività); all'art. 727-bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette); all'art. 733-bis c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto); agli artt. 1, 2, 3.bis e 6 L. 150/1992 (importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette); all'art. 137 D.Lgs 152/2006 (scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili); all'art. 256 D.Lgs 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata); all'art. 257 D.Lgs. 152/2006 (inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee); all'art. 259 del D.Lgs. 152/2006 (traffico illecito di rifiuti); all'art. 258 del D.Lgs. 152/2006 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari); all'art. 452-quaterdecies c.p. (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti); all'art. 260-bis D.Lgs. 152/2006 (false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti); all'art. 8 del D.Lgs. 202/2007 (inquinamento doloso); all'art. 9 del D.Lgs 202/2007 (inquinamento colposo provocato da navi); all'art. 3 della L. 549/1993 (cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive),

r. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto all'art. 25–duodecies del D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, che individua, quale fattispecie di reato, il delitto di cui all'art. 22, comma 12 –bis del D. Lgs. n. 286/1998 (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) e di cui all'art. 12, comma 3,3-bis, 3-ter e comma 5 del D.Lgs. 286/1998 (disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

s. Razzismo e Xenofobia, previsto dall'art. 25-terdecies del D.Lgs n. 231/2001, introdotto dall'art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167, individua quale fattispecie di reato il delitto di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 654/1975, oggi sostituito dall'art. 604-bis c.p.

t. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, previsto dall'art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/2001 e introdotto dall'art. 5, comma 1, L. 3 maggio 2019, n. 39, individua quale fattispecie di reato presupposto il delitto di cui agli all'art. 1 della L 401/1989 (frode in competizioni sportive); nonché di cui all'art. 3 della L. 401/1989 (esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa).

u. Reati tributari, previsti dal nuovo art. 25-quinquiesdecies, introdotto dall'art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 e modificato con il D.Lgs 75/2020, individua quale fattispecie di reato presupposto il delitto di cui all'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); all'art. 3 del D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; all'art. 4 del D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele); all'art. 5 del D.Lgs. 74/2000 (omessa dichiarazione); all'art.

8 del D.Lgs 74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); all'art. 10 del D.Lgs. 74/2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili); all'art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 (indebita compensazione); all'art. 11 del D.Lgs. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).

v. Reati di contrabbando, introdotti con il D.Lgs. 75/2020, art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/01, prevedono la responsabilità degli enti per i reati previsti dal D.P.R. 43/1973 in materia doganale con sanzioni anche penali in caso di mancato pagamento dei diritti di confine. Sono quindi ricompresi i reati di cui: all'art. 282 DPR n. 73/1943 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali); all'art. 283 DPR n. 73/1943 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine); all'art. 284 DPR n. 73/1943 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci); all'art. 285 DPR n. 73/1943 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea); all'art. 286 DPR n. 73/1943 (Contrabbando nelle zone extra-doganali): all'art. 287 DPR n. 73/1943 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali); all'art. 288 DPR n. 73/1943 (Contrabbando nei depositi doganali); all'art. 289 DPR n. 73/1943 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione); all'art. 290 DPR n. 73/1943 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti); all'art. 291 DPR n. 73/1943 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea); all'art. 291-bis DPR n. 73/1943 (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri); all'art. 291-quater DPR n. 73/1943 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri); all'art. 292 DPR n. 73/1943 (Altri casi di contrabbando).

w. Violazione delle misure restrittive UE (introdotto dal D.Lgs. 211/2025) - Art. 275-bis del Codice Penale. Il reato si configura mettendo fondi o risorse a disposizione di soggetti sanzionati, omettendo il loro congelamento, oppure violando gli embarghi su importazioni/esportazioni di beni e servizi.

x. Violazione degli obblighi informativi (introdotto dal D.Lgs. 211/2025) - Art. 275-ter del Codice Penale. Punisce chiunque ometta di segnalare alle autorità competenti fondi o risorse economiche controllate da soggetti colpiti da sanzioni europee o nazionali.

y. Violazione delle condizioni dell'autorizzazione (introdotto dal D.Lgs. 211/2025) - Art. 275-quater del Codice Penale. Punisce chiunque svolga attività o presti servizi violando le condizioni di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, qualora tale autorizzazione sia richiesta da una misura restrittiva dell'Unione Europea.

z. Violazione colposa di misure restrittive UE (introdotto dal D.Lgs. 211/2025) - Art. 275-quinques del Codice Penale. Punisce chi commette per colpa grave la violazione di misure restrittive UE quando questa ha ad oggetto materiale militare o prodotti a duplice uso.

aa. Aggrevanti speciali (introdotto dal D.Lgs. 211/2025) - Art. 275-sexies del Codice Penale. Prevede circostanze aggravanti ad effetto speciale per i reati legati alla violazione delle misure restrittive dell'UE (articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies). Esso comporta un aumento di pena da un terzo alla metà quando ricorrono specifiche condizioni di maggiore offensività.

bb. Attenuanti - Ravvedimento Operoso (introdotto dal D.Lgs. 211/2025) - Art. 275-septies del Codice Penale. Disciplina una circostanza attenuante speciale per condotte di ravvedimento operoso.

cc. Confisca obbligatoria (introdotto dal D.Lgs. 211/2025) - Art. 275- octies del Codice Penale. Disciplina la confisca obbligatoria (anche per equivalente) dei beni legati ai delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'UE, inclusa la violazione delle sanzioni internazionali.

dd. Pubblicazione della sentenza (introdotto dal D.Lgs. 211/2025) - Art. 275- novies del Codice Penale. Disciplina la pubblicazione della sentenza di condanna per i reati legati alla violazione o elusione delle misure restrittive dell'Unione Europea.

ee. Aggravante del Reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, comma 1, del D.Lgs. 286/1998) - Art. 275- octies del Codice Penale (introdotto dal D.Lgs. 211/2025). Questa norma si applica al reato di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina.

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora, anche in adeguamento a obblighi di natura internazionale e comunitaria.

2.3. Apparato sanzionatorio

Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001 a carico della Società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:

- sanzione pecuniaria applicata per quote (da un minimo di € 258 fino ad un massimo di € 1549 ciascuna) fino a un massimo di € 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che, a loro volta, possono consistere in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (solo in caso di applicazione all'Ente di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente abbia tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

2.4. Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D. Lgs. 231/2001 (artt. da 24 a 25-sexies), le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive

(in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. *"recesso attivo"*, previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

2.5. Autori del reato

Secondo il D. Lgs. 231/2001, la Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (c.d. soggetti in posizione apicale o *"apicali"*; art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 231/2001). La Società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D.Lgs. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

2.6. L'interesse o il vantaggio per gli Enti

La responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio di esso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'ente. Sul significato dei termini *"interesse"* e *"vantaggio"*, la Relazione governativa che accompagna il decreto attribuisce al primo una valenza "soggettiva", riferita cioè alla volontà dell'autore (persona fisica) materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente), mentre al secondo una valenza di tipo *"oggettivo"* riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore). Sempre la Relazione, infine, suggerisce che l'indagine sulla sussistenza del primo requisito (l'interesse) richiede una verifica *"ex ante"*, viceversa quella sul *"vantaggio"* che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica *"ex post"* dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa. Per quanto riguarda la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l'interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico. Con il comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231 sopra citato, si delimita il tipo di responsabilità escludendo i casi nei quali il reato è stato commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi. La norma va letta in combinazione con quella dell'art. 12, primo comma, lett.a), ove si stabilisce un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui *"l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di*

terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo". Se, quindi il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'ente, l'ente sarà passibile di sanzione. Ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito.

2.7. L'esonero della responsabilità

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che la Società possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Il D. Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi devono rispondere, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
b) predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
d) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello organizzativo.

Nel caso di un reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, la Società non risponde se dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso la responsabilità è esclusa se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati (art. 6, comma 3, D. Lgs. 231/2001).

2.8. Sindacato di idoneità

È opportuno in ogni caso precisare che l'accertamento della responsabilità della Società, attribuito al Giudice penale, avviene (oltre all'apertura di un processo ad hoc nel quale l'ente viene parificato alla persona fisica imputata) mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della Società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

INTESA intende conformarsi alla disciplina dettata dal Decreto Legislativo n.231/2001 con l'obiettivo di prevenire la commissione di tutti i reati e di dotarsi di un Modello idoneo allo scopo di prevenire gli stessi reati.

Il Modello è stato elaborato in conformità a:

- i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 e nella Relazione di accompagnamento;
- le Linee Guida di Confservizi, di Confindustria e il Position Paper dell'AIIA;
- gli orientamenti giurisprudenziali.

2.9. Le linee guida di Confindustria

In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del citato decreto, Confindustria, ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo nelle quali vengono fornite alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il Modello di organizzazione, gestione e controllo. Le Linee Guida suggeriscono alle Società di utilizzare i processi di risk assessment e risk management e prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:

- l'identificazione dei rischi;
- la predisposizione e/o l'implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire il rischio di cui sopra attraverso l'adozione di specifici protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;
- procedure manuali e/o informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- sistemi di controllo e gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Componenti queste che devono essere informate ai principi di:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;

- applicazione del principio di separazione delle funzioni;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
- autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'organismo di vigilanza.

Le Linee Guida di Confindustria sono state trasmesse, prima della loro diffusione, al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Decreto Legislativo n. 231/2001, affinché quest'ultimo potesse esprimere le proprie osservazioni entro trenta giorni. Il Ministero non ha, però, formulato alcuna osservazione entro tale termine. Con decreto ministeriale 26 giugno 2003, n. 201 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2003 ed entrato in vigore il 19 agosto 2003), il Ministero della Giustizia ha previsto che il Direttore Generale della giustizia penale presso il Ministero:

- esamini i codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti, inclusi i codici di comportamento già inviati al Ministero fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso;
- possa comunicare all'associazione rappresentativa di categoria (entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del codice di comportamento o, per i codici di comportamento inviati al Ministero fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso, entro trenta giorni da tale data) eventuali osservazioni sull'idoneità del codice di comportamento a fornire indicazioni specifiche di settore per l'adozione e l'attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione. Le Linee Guida Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con D.M. del 4.12.2003.

Nel tempo Confindustria ha pubblicato alcuni aggiornamenti delle Linee Guida in parola, l'ultimo dei quali in data 8 giugno 2021, del quale si è tenuto conto nell'aggiornamento del presente Modello. I contenuti del presente documento, nel caso in cui fossero emanante ulteriori Linee Guida di Confindustria, potranno essere successivamente adeguati, su iniziativa dell'Organismo di Vigilanza della Società, previa approvazione del Presidente o dell'Organo Amministrativo.

2.10. Le linee guida di Confservizi

In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del citato decreto, Confservizi, ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo nelle quali vengono fornite alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Le Linee Guida suggeriscono alle Società di utilizzare i processi di risk assessment e risk management e prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:

- l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati (art.6, c.2, lett. a), attraverso la mappatura delle aree aziendali a rischio, l'individuazione delle possibili modalità attuative dei reati, l'attribuzione del livello di rischio, la classificazione delle attività in base al rischio potenziale;
- la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- la predisposizione di un efficace sistema di controllo preventivo, che preveda le seguenti attività:

a) articolazione chiara e dettagliata del sistema organizzativo al fine di porne in rilievo le funzioni di responsabilità, le dipendenze gerarchiche, le forme di controllo e i sistemi premianti;
b) procedure di controllo aziendale, sia manuali che informatiche, in grado di regolare lo svolgimento delle attività e dei processi decisionali soggetti ad autorizzazione. Questi ultimi in particolare dovranno essere assegnati coerentemente alle responsabilità ricoperte all'interno del contesto aziendale e prevedere, se necessario, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
c) forme esaustive di controllo contabile. Dovranno in particolare essere previste le modalità di accesso ai beni aziendali, i criteri di separazione tra funzioni, controlli periodici e sistemi di segnalazione in grado di rilevare tempestivamente l'esistenza di situazioni di criticità, modalità di registrazione delle operazioni (per ogni operazione dovrebbe esservi un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere all'effettuazione di controlli ove lo si ritenga opportuno);
d) adozione di un Codice di comportamento redatto in base alle disposizioni del D.lgs. n. 231/2001;
e) attuazione di un idoneo sistema di informazione (art. 6, c. 2, lett. d) e comunicazione a tutto il personale;
f) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
g) istituzione dell'Organismo di Vigilanza che abbia le caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione;
h) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Le linee guida di Confservizi forniscono utili indicazioni sulla struttura e contenuto del codice etico e regole di condotta, nonché sulla composizione e caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza.

I contenuti del presente documento, nel caso in cui fossero emanante ulteriori Linee Guida da Confservizi, potranno essere successivamente adeguati, a seguito di proposta dell'Organismo di Vigilanza della Società e previa approvazione del Presidente o dell'Organo Amministrativo.

3. Funzioni del modello e principi ispiratori

3.1. La funzione del Modello

Il Modello intende configurare un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo, ex ante ed ex post, volto a prevenire ed a ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto Legislativo n. 231/2001. In particolare, l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato e la loro proceduralizzazione in un efficace sistema di controlli, si propone di:

- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di INTESA pienamente consapevoli dei rischi di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, su piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da INTESA, in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico - sociali cui INTESA intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi. Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di radicare nei Dipendenti, Organi aziendali, Consulenti e Partner, che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle aree di attività a rischio, il rispetto dei ruoli, delle modalità operative, dei protocolli e, in altre parole, del Modello organizzativo adottato e la consapevolezza del valore sociale di tale Modello al fine di prevenire i reati.

3.2. Raccordo con le Procedure aziendali

Nella predisposizione del presente documento, si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti, valevoli anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo delle aree di rischio. **Si precisa che le Procedure Aziendali sono da considerare, a tutti gli effetti, parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.**

In coerenza con la normativa in vigore, inoltre, sono elementi costitutivi del Modello:

- lo Statuto di INTESA;
- Sistema integrato di gestione per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza;
- l'insieme delle procure e delle deleghe operative esistenti;
- il sistema sanzionatorio e disciplinare.

3.3. Principi cardine del Modello

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- le Linee Guida di Confindustria, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle aree di attività a rischio;
- i requisiti indicati dal D. Lgs. 231/2001 ed in particolare:

- l'attribuzione ad un organismo di vigilanza interno del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001;
- l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite previste nel Codice Etico.

- i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
  - ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua;
  - nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo, ovvero deve essere rispettato il principio della separazione delle funzioni;
  - i poteri autorizzativi devono essere assegnati coerentemente con le responsabilità assegnate;
  - il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli, compresa la supervisione;
  - la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti.

4. La Società INTESA S.p.A.

Il "Consorzio Interprovinciale Gas (Gas-Int)" viene costituito nel luglio 1974, ai sensi del T.U. del 15/10/1925, per la gestione del servizio di distribuzione gas metano dai Comuni di Siena, Colle Val d'Elsa, Poggibonsi, Certaldo e Castelfiorentino a cui si aggregarono successivamente anche Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Casole d'Elsa, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d'Orcia, Chiusdino, Montalcino, Monteroni d'Arbia, Monteriggioni, Monticiano, Poggibonsi, San Gimignano, Rapolano Terme, San Gimignano, San Quirico d'Orcia, San Giovanni d'Asso, Sovicille, Trequanda.
Nel 1995, la Società viene trasformata, ai sensi della legge 142/1990, in "Consorzio Interprovinciale Gas Acqua Servizi (GAS-INT) a cui a fine 1996 venne variata la denominazione sociale in "Consorzio Intercomunale Energia Servizi Acqua (INT.E.S.A.)". Da questa data e fino al conferimento del ramo d'azienda relativa al servizio idrico integrato al Gestore dell'Ambito Territoriale Ottimale n.6, Acquedotto del Fiora S.p.A., avvenuta nel 2002, la Società Intesa ha gestito il servizio idrico integrato in dieci Comuni tra cui il Comune di Siena Il Decreto Letta (D. Lgs 164 del 23 maggio 2000) interviene a modificare in modo significativo il quadro normativo del settore gas introducendo la separazione funzionale e poi societaria tra le attività relative al servizio pubblico di distribuzione gas metano e quelle commerciali di vendita dell'energia. La Società per Azioni "Intercomunale Telecomunicazione Energia Servizi Acqua" (in forma abbreviata INT.E.S.A.) nasce il 20 dicembre 2001 dalla trasformazione in S.p.A. del Consorzio in attuazione delle prescrizioni dell'art. 113 lett. A) del D. Lgs. 267/2000. Nel 2004, Intesa S.p.A. incorpora la Società Amiata Gas S.r.l. operante nella distribuzione del gas in alcuni Comuni della zona Amiata di cui aveva acquisito la totalità del capitale sociale; nel 2006, Intesa S.p.A. acquista ed incorpora la società Valtiberinagas S.r.l., operante nella distribuzione del gas nei Comuni di Citerna, Caprese Michelangelo e Monterchi; nel 2008, acquisisce il 100% delle Società C.I.G.A.F. S.p.A., Gestioni Valdichiana S.p.A., Intenergy S.r.l. che sono fuse per incorporazione in Intesa S.p.A. A partire dal 2009, le Società Intesa S.p.A., Coingas S.p.A. e Consiag S.p.A. hanno dato corso ad un processo di aggregazione che ha portato alla costituzione del gruppo E.S.TR.A. S.p.A. alle cui Società sono stati conferiti in varie fasi i rami d'azienda operanti nel settore della distribuzione gas: Intesa Distribuzione S.r.l. e nella vendita di energia: IntesaCom S.r.l.
Ad oggi, la Società Intesa S.p.A. è prevalentemente una holding di partecipazioni: E.S.TR.A. S.p.A. 25,139% e Nuove Acque S.p.A. 1,006% che è progressivamente tornata a svolgere il ruolo di servizio a favore dei Comuni Soci per quanto riguarda in particolare l'efficientamento energetico ed il supporto alla transizione energetica attraverso l'Iniziativa "Intesa per l'Efficienza Energetica".

4.1. Dati societari

La Società Intesa S.p.A., costituita il 31/7/1974 ha sede legale a Siena in via Toselli 9/A, è iscritta al registro delle imprese di Arezzo-Siena C.F./Partita IVA: 00156300527 - R.E.A. SI71958 ed è dotata al momento di una unità locale presso la Sede Legale di Siena
L'art. 5 dello Statuto, approvato dall'Assemblea dei Soci in data 22/6/2021, definisce l'oggetto sociale nel modo di seguito descritto:

5.1 La Società ha per oggetto la gestione, diretta e indiretta, anche tramite società partecipate e/o controllate, dei seguenti

servizi/attività:

a. *produzione, stoccaggio, trasporto e distribuzione dei gas per usi multipli;*
b. *produzione e distribuzione di calore per usi multipli;*
c. *progettazione, costruzione e gestione degli impianti e delle reti di adduzione e di distribuzione del gas;*
d. *ricerca, controllo, trattamento e difesa delle risorse energetiche nel quadro di una politica di razionale utilizzazione delle medesime finalizzata anche al contenimento dei consumi di energia;*
e. *ricerca, captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione dell'acqua potabile per usi diversi;*
f. *raccolta, trattamento e scarico delle acque di rifiuto, nonché smaltimento dei fanghi residui;*
g. *servizio di fognatura;*
h. *servizio di depurazione;*
i. *servizi elettrici di interesse pubblico;*
j. *produzione e distribuzione di energia elettrica;*
k. *progettazione, realizzazione e gestione reti, impianti e infrastrutture per servizi elettrici, di telecomunicazioni e fonti rinnovabili di energia;*
l. *progettazione, realizzazione e gestione di servizi e sistemi di telecomunicazione;*
m. *progettazione, realizzazione e gestione di servizi e sistemi informativi;*
n. *servizi cimiteriali;*
o. *gestione aree verdi e parchi urbani;*
p. *servizi di gestione e manutenzione inerenti la viabilità locale: strade, segnaletica e semafori, servizio autovelox;*
q. *progettazione, realizzazione e gestione impianti sportivi;*
r. *gestione di servizi, anche integrati, per conto di Enti Pubblici, inerenti i servizi e attività di cui sopra.*

5.2 La Società può provvedere all'esercizio di attività strumentali, complementari, connesse e/o affini ai servizi indicati al primo comma anche assumendo partecipazioni in società che svolgono queste attività; a titolo esemplificativo:

a. *attività di gestione tecnica di impianti che abbiano attinenza con i servizi medesimi;*
b. *attività di assistenza e consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, di progettazione e studi di fattibilità e di direzione dei lavori, che siano riconducibili ai servizi di cui sopra;*
c. *attività delle analisi di laboratorio, delle prove tecniche e della certificazione;*
d. *organizzare e gestire corsi e/o seminari per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali e organizzative nei campi di proprio interesse, ovvero per promuovere lo sviluppo delle proprie attività ed elevare, attraverso una migliore professionalità degli addetti (interni e/o esterni alla società), la qualità dei servizi e delle attività inerenti l'ambiente e il territorio.*

5.3 Le attività e i suddetti servizi possono essere gestiti dalla Società nel loro ciclo completo, dalla progettazione e costruzione degli impianti, all'esercizio degli stessi sia in forma diretta che attraverso il ricorso a società esterne e/o partecipate.

5.4 La Società può provvedere all'esercizio delle attività e dei servizi di cui ai precedenti commi in ambito territoriale nazionale ed internazionale, partecipando a procedure concorsuali e/o negoziali.

5.5 La Società può svolgere le attività e i servizi di cui ai precedenti commi anche attraverso società controllate, nonché assumere e cedere partecipazioni e interessenze in altre società, imprese o altre forme associative sia italiane che estere, aventi oggetti eguali, simili, complementari, accessori, ausiliari o affini ai propri, purché le modalità di tali partecipazioni garantiscano comunque la tutela degli interessi perseguiti dalla Società stessa.

5.6 La Società può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare e mobiliare comunque connessa o affine ritenuta dal Consiglio di Amministrazione utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, con eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari mobiliari e finanziari anche per le società partecipate e/o controllate.

5.7 La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le Amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri enti pubblici e le Università e stipula con essi convenzioni.

5.8 La Società, per uniformare le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singole attività o specifici servizi non preminenti rispetto alle sue funzioni.

5.9 La Società potrà, infine, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, con istituti di credito, Banche, società e privati secondo modalità che non configurino una raccolta del risparmio tra il pubblico.

4.2. Assetti proprietari

La Società Intesa S.p.A. è dotata di un capitale sociale di euro 16.267.665,00 interamente versato. Sono state emesse n. 3.253.533 azioni del valore nominale unitario di euro 5,00.

Al momento dell'attuale revisione del Modello, i soci sono:

N.	COMUNI SOCI INTESA S.P.A.	AZIONI	VALORE	QUOTA
1	ABBADIA SAN SALVATORE	31.726	€ 158.630	0,98%
2	ARCIDOSSO	718	€ 3.590	0,02%
3	ASCIANO	80.902	€ 404.510	2,49%
4	BUONCONVENTO	67.899	€ 339.495	2,09%
5	CAPALBIO	5.000	€ 25.000	0,15%
6	CASOLE D'ELSA	49.306	€ 246.530	1,52%
7	CASTEL DEL PIANO	5.000	€ 25.000	0,15%
8	CASTELL'AZZARA	15.213	€ 76.065	0,47%
9	CASTELLINA IN CHIANTI	30.868	€ 154.340	0,95%
10	CASTELNUOVO BERARDENGA	67.769	€ 338.845	2,08%
11	CASTIGLIONE D'ORCIA	28.164	€ 140.820	0,87%
12	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	5.000	€ 25.000	0,15%
13	CETONA	33.673	€ 168.365	1,04%
14	CHIANCIANO TERME	96.401	€ 482.005	2,96%
15	CHIUSDINO	26.057	€ 130.285	0,80%
16	CHIUSI	98.272	€ 491.360	3,02%
17	CINIGIANO	5.000	€ 25.000	0,15%
18	COLLE DI VAL D'ELSA	234.462	€ 1.172.310	7,21%
19	GAIOLE IN CHIANTI	26.031	€ 130.155	0,80%
20	LUCIGNANO	157	€ 785	0,00%
21	MAGLIANO IN TOSCANA	44.803	€ 224.015	1,38%
22	MARCIANO DELLA CHIANA	1	€ 5	0,00%
23	MONTALCINO	149.611	€ 748.055	4,60%
24	MONTE ARGENTARIO	53.155	€ 265.775	1,63%
25	MONTEPULCIANO	178.256	€ 891.280	5,48%
26	MONTERIGGIONI	83.945	€ 419.725	2,58%
27	MONTERONI D'ARBIA	108.025	€ 540.125	3,32%
28	MONTICIANO	20.128	€ 100.640	0,62%
29	MONTIERI	19.842	€ 99.210	0,61%
30	MURLO	22.339	€ 111.695	0,69%
31	PIANCASTAGNAIO	24.341	€ 121.705	0,77%
32	PIENZA	23.507	€ 117.535	0,72%
33	POGGIBONSI	262.132	€ 1.310.660	8,06%
34	RADDA IN CHIANTI	16.747	€ 83.735	0,51%
35	RADICOFANI	20.544	€ 102.720	0,63%
36	RAPOLANO TERME	51.750	€ 258.750	1,59%
37	SAN CASCIANO BAGNI	1.573	€ 7.865	0,05%
38	SAN GIMIGNANO	85.999	€ 429.995	2,64%
39	SAN QUIRICO D'ORCIA	105.841	€ 529.205	3,25%
40	SARTEANO	59.882	€ 299.410	1,84%
41	SCANSANO	50.369	€ 251.845	1,55%
42	SEGGIANO	718	€ 3.590	0,02%
43	SIENA	515.526	€ 2.577.630	15,85%
44	SINALUNGA	240.617	€ 1.203.085	7,40%
45	SOVICILLE	48.084	€ 240.420	1,48%
46	TERRANOVA BRACCIOLINI	73.687	€ 368.435	2,26%
47	TORRITA DI SIENA	70.447	€ 352.235	2,17%
48	TREQUANDA	13.839	€ 69.195	0,43%
	Azioni proprie INTESA S.p.A.	207	€ 1.035	0,01%
	TOTALE	**3.253.533**	**€ 16.267.665**	**100,00%**

La compagine societaria di Intesa S.p.A. è interamente pubblica: i suoi azionisti sono 48 Comuni delle Provincie di Siena (34 Comuni: tutti escluso Radicondoli), Grosseto (11 Comuni), Arezzo (3 Comuni).

PROVINCIA	*n. Comuni*	*Quota*
SIENA	**34**	**91,429%**
GROSSETO	**11**	**6,295%**
AREZZO	**3**	**2,270%**

4.3. Missione

La Società ha definito la seguente missione:

> *"La missione di Intesa S.p.A. è di essere lo strumento operativo a servizio dello sviluppo del territorio e si propone come facilitatore di soluzioni per i Comuni Soci con particolare riferimento all'uso sostenibile dell'energia."*

4.4. Attività svolta

Ad oggi, Intesa S.p.A. è definita, ai sensi del Art. 12 comma 1.d.c.1 del D.lgs. 142 del 29/11/2018, come *"Società di partecipazione non finanziaria e assimilati"* soprattutto per l'effetto del valore della partecipazione del 25,139% in E.S.TR.A. S.p.A. (a valore nominale: € 57.570.970) e del 1,006% in Nuove Acque S.p.A. (a valore nominale: € 345.957) sull'attivo patrimoniale di € 69.984.671 oltre alla partecipazione dello 0,0008% (a valore nominale: € 50,00) in Ombrone S.p.A., partner privato di Acquedotto del Fiora S.p.A., di cui possiede il 40%.

La Società Intesa opera nelle seguenti linee di business:

- Servizio Energia

  Intesa gestisce il Servizio Energia in due Comuni Soci con contratti di durata pluriennale con affidamenti *"sotto soglia"* ai sensi del Codice degli Appalti (D.Lgs 36/2023).

- Servizio Illuminazione Pubblica

  Intesa ha la Concessione del servizio di illuminazione pubblica in 4 Comuni:

  - Chiusi con scadenza all'anno 2041
  - Abbadia San Salvatore con scadenza all'anno 2047
  - Sinalunga con scadenza all'anno 2045
  - Piancastagnaio con scadenza all'anno 2033

  Le Concessioni sono state acquisite, in regime di privativa a seguito di gara pubblica per Project Financing, tramite Raggruppamenti Temporanei d'Impresa di cui Intesa è la società Mandataria.

  La Società gestisce, con affidamenti di durata pluriennale per importi *"sotto soglia"* ai sensi del Codice degli Appalti (D.Lgs 36/2023) il servizio di illuminazione pubblica in altri 8 Comuni.

  Il totale complessivo dei punti luce gestiti tra Concessioni e servizio è pari a circa 21.000.

  Tutte le attività: commerciali per l'acquisizione delle commesse, tecniche di progettazione e gestione dei cantieri, amministrative per la predisposizione della documentazione necessaria per

l'aggiudicazione dell'appalto sono eseguite con risorse interne in modo da ottimizzare i costi fissi di struttura.

Inoltre la Società effettua, utilizzando la propria struttura operativa, interventi di efficientamento energetico sulla pubblica illuminazione in alcuni Comuni per la trasformazione a LED dei loro impianti.

- Gestione del Patrimonio Immobiliare

  Intesa è proprietaria del Complesso Immobiliare di Viale Toselli 9A a Siena per il quale la Società ha contratti di locazione di durata 6+6 anni con: Estra S.p.A., Consorzio Terrecablate, Terrecablate Reti e Servizi S.r.l.

- Gestione delle Partecipazioni

  La partecipazione detenuta in Estra S.p.A. è di 57.575.970 azioni di valore nominale di € 1,00 pari al 25,139% del capitale sociale complessivo di Euro 228.334.000 (le altre quote sono detenute da Alia Servizi Ambientali S.p.A. 39,504%, Coingas S.p.A. 25,139%, VivaEnergia S.p.A. 10,0% ed azioni proprie per 0,219%). Intesa detiene una partecipazione pari a 1,006% di Nuove Acque S.p.A., gestore del servizio idrico integrato dell'ATO Aretino, e una marginale in Ombrone S.p.A. che è il Socio Privato di Acquedotto del Fiora S.p.A. oltre ad una piccola partecipazione in Banca di Credito Cooperativo ChiantiBanca per un importo complessivo di € 1.026.

4.5. Poteri di Amministrazione

La società, al momento di approvazione dell'attuale revisione, ha una forma di governo tradizionale con la presenza di un Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, l'organo amministrativo ha i seguenti poteri:

- *La determinazione degli indirizzi generali di gestione;*
- *La determinazione dei piani operativi annuali e dei piani di investimento;*
- *L'adozione delle relazioni programmatiche o consuntive ai soci;*
- *L'adozione dei budget annuali economico-finanziari;*
- *L'approvazione e modifica dei Regolamenti interni;*
- *La nomina del Direttore Generale e dei Dirigenti;*
- *L'assunzione del personale a tempo indeterminato;*
- *L'adozione di provvedimenti di licenziamento del personale;*
- *L'acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma, in società, enti, etc., fatta salva la competenza decisionale dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2361, 2° comma, c.c., per l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;*
- *L'alienazione di beni immobili;*
- *Il rilascio di garanzie reali su beni mobili o immobili della Società;*
- *L'iscrizione di ipoteche volontarie;*
- *La richiesta a Banche e/o Compagnie di assicurazione di fidejussioni a favore di terzi, nell'interesse della Società, per importi superiori ad Euro 100.000= (centomila) per singola transazione;*
- *Il rilascio di lettere di "patronage" e fidejussioni a garanzia degli affidamenti concessi da parte di Istituti di Credito a società controllate, collegate o partecipate per importi superiori ad Euro 260.000= (duecentosessantamila) per singola società;*
- *Qualsiasi operazione, da parte della Società, non compresa tra quelle sopra indicate, che possa comportare un impegno complessivo superiore a Euro 500.000= (cinquecentomila).*

La Società ha conferito **procura speciale**, anche ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 81/2008, al Direttore Generale (procura del 28/03/2019) strutturata in su tre aree: gestione patrimonio immobiliare, gestione dei servizi

pubblici locali, delega in materia di salute e sicurezza, con autonomia di spesa pari ad € 50.000,00 e obbligo di costante rendicontazione all'organo amministrativo.

4.6. Organi sociali

Al momento dell'attuale revisione del Modello, gli organi sociali sono così composti:
L'attuale **Organo Amministrativo** è stato nominato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 1° agosto 2023 nella forma di un **Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri**.
Il mandato dell'Organo Amministrativo scade con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2025.

		Compensi lordi annui	
Presidente	**ROSSI ANDREA**	**€ 32.000**	*Non sono previsti gettoni di presenza*
Vice Presidente vicario	**RANIERI GIAN LUCA**	**€ 12.000**	
Consigliere	**BINDI ELENA**	**€ 12.000**	

L'**Organo di Controllo** è costituito da un Collegio Sindacale nominato con delibera assembleare del 1° agosto 2023 il cui mandato scade con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2025.

Collegio Sindacale

		Compensi lordi annui	
Presidente	**GIOMARELLI EUGENIO**	**€ 18.000**	*Non sono previsti gettoni di presenza*
Sindaco effettivo	**ALBANESE VINCENZO**	**€ 12.000**	
Sindaco effettivo	**MOLINARO ANNA**	**€ 12.000**	

Le informazioni sull'Organo Amministrativo e sull'Organo di Controllo sono costantemente aggiornate nella sezione *"società trasparente"* del sito internet istituzionale della Società.

4.7. Il Sistema integrato di gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza (SGQAS)

La Società ha adottato un sistema integrato di gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza certificato secondo le norme ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018 basato sulla rete dei processi aziendali, l'analisi del contesto e la valutazione dei rischi/opportunità. La struttura del SGQAS è incentrata sul *"Documento di Politica e di Organizzazione del Sistema integrato di gestione per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza"* che con tutti i suoi allegati articola e definisce il SGQAS.

4.8. I Processi Aziendali

I processi aziendali sono descritti nell'allegato 3 - *"Rete dei Processi"* del Documento di Politica e di Organizzazione del Sistema integrato di Gestione per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza.

4.9. Procedure aziendali

L'elenco delle procedure è riportato e mantenuto costantemente aggiornato nell' Allegato 00 – *"Lista Documenti"* del Sistema integrato di Gestione per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza.

4.10. Organizzazione aziendale

La struttura organizzativa della Società è riportata e mantenuta costantemente aggiornata nel *"Documento di Organizzazione Aziendale"* approvato dal Consiglio di Amministrazione.

4.11. Albi ed abilitazioni

La Società risulta iscritta ai seguenti albi e ruoli:

- Albo delle imprese gestione rifiuti n. FI0867O.
- Registro Nazionale Gas Fluorurati ad effetto serra limitatamente ai Reg. CE n. 303 e CE n. 304 (fonte Ministero dell'Ambiente)

L'impresa è abilitata all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento ed alla **manutenzione degli impianti** di cui all'art. 1 della Legge n. 46/1990 come segue:

- Lettera A per gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore
- Lettera B per gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche
- Lettera C per gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
- Lettera D per gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore.
- Lettera E, per gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore.
- Lettera F, per gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
- Lettera G, per gli impianti di protezione antincendio.

4.12. Certificazioni

Certificazione del sistema Qualità: UNI EN ISO 9001:2015

Intesa S.p.A., in ottica di miglioramento continuo dei propri processi, ha ottenuto nel dicembre 2002 la Certificazione di qualità ISO 9001 n. 10679-2007-AHSO-ITA-SINCERT rilasciata da DNV e valida per il seguente campo applicativo: *"Progettazione, conduzione, installazione e manutenzione di impianti di illuminazione pubblica. Gestione e manutenzione di impianti termici (IAF 28, 35). Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05. La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili."*

Nell'anno 2018, ha migrato il proprio Sistema Qualità nella più aggiornata versione **ISO 9001:2015**.

Tale certificazione è stata rinnovata in data 28 ottobre 2023 ed al momento ha validità sino al 10 dicembre 2026.

Certificazione del sistema Ambientale: UNI EN ISO 14001:2015

Intesa S.p.A. nel dicembre 2022 ha ottenuto la Certificazione ISO 14001:2015 n. C564709 rilasciata da DNV e valida per il seguente campo applicativo: *"Progettazione, conduzione, installazione, manutenzione di impianti di illuminazione pubblica. Progettazione, gestione e manutenzione di impianti termici e di condizionamento (IAF 28)"* fino al 14 dicembre 2028.

Certificazione sulla salute e sicurezza sul lavoro: ISO 45001:2018

Intesa S.p.A. ha ottenuto nell'ottobre 2007, il riconoscimento della conformità alla norma OHSAS 18001:2007 n. 10679-2007-AHSO-ITA-SINCERT rilasciato da DNV valida per il seguente campo applicativo: *"Progettazione, conduzione, installazione, manutenzione di impianti di illuminazione pubblica. Progettazione, gestione e manutenzione di impianti termici e di condizionamento (IAF 28)"* che nel corso del 2021 è stata migrata alla norma **ISO 45001:2018 c**on validità sino al 28 settembre 2028**.**

Il superamento positivo della verifica per la Certificazione del Sistema Sicurezza ha rappresentato il punto di arrivo di una scelta responsabile della Direzione, che ha voluto promuovere la sistematizzazione delle azioni da sempre intraprese ed attuate nel campo della sicurezza e salute dei lavoratori, perché ciò fosse di costante maggior tutela per il lavoratore dell'Azienda e fosse di esempio per la comunità dove la società opera.

Certificazione FGAS - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067

Nel corso dell'anno 2022, la Società ha ottenuto la Certificazione Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 *n. C572892* rilasciata dall'Ente Certificatore DNV valida per il seguente campo applicativo: *"Installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse con dimensione massima del carico senza limiti in kg, in base alle disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067"* fino al 29 dicembre 2027.

Le certificazioni ottenute, conformemente a quanto indicato dalle Linee Guida Confindustria del giugno 2021, pur avendo sicuramente una funzione diversa dai modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto 231, rappresentano comunque un'implementazione di un sistema certificato di misure organizzative e preventive segno di un'inclinazione della Società alla cultura del rispetto delle regole, che costituisce la base per la costruzione di modelli tesi alla prevenzione di reati-presupposto. Il modello organizzativo di Intesa S.p.A., in questo senso, valorizza nelle sue procedure operative la sinergia con la documentazione del Sistema integrato di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza.

5. Codice Etico

Il Codice etico è un documento ufficiale adottato dal Consiglio di Amministrazione di INTESA S.p.A. in data 10 gennaio 2008 e revisionato nell'ultima versione in corso di validità in data 4 dicembre 2023. Esso contiene l'insieme dei diritti e dei doveri dei soggetti aziendali e delle responsabilità aziendali (principi di comportamento) nei confronti dei soggetti portatori di interesse.

Esso definisce una serie di principi di "deontologia aziendale" e di regole comportamentali, che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza sia da parte dei propri organi sociali e dipendenti, sia da parte di tutti coloro che cooperano con essa nel perseguimento degli obiettivi di business.

Il Codice Etico ha, pertanto, una portata di carattere generale e rappresenta un insieme di regole, adottate spontaneamente da INTESA S.p.A., che la stessa riconosce, accetta e condivide, dirette a diffondere una solida integrità etica e una forte sensibilità al rispetto delle normative vigenti.

Esso contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della società nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.).

Il Codice etico, quindi, costituisce parte integrante del Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo di INTESA S.p.A. e viene allegato al presente Modello.

Tutti i soggetti aziendali sono chiamati ad uniformarsi ai comportamenti prescritti dal Codice etico.

6. Organismo di vigilanza

L'Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di competenza in modo monocratico ed è dotato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 231 del 2001 di "autonomi poteri di iniziativa e controllo".

L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza sono garantite dal posizionamento organizzativo, dai requisiti dei membri e dalle linee di riporto:

- nel contesto della struttura organizzativa l'organismo di Vigilanza si posiziona in staff del Presidente;
- ai membri dell'Organismo di Vigilanza sono richiesti requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità;
- l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Presidente.

Per lo svolgimento delle attività operative di competenza ed al fine di consentire la massima adesione al requisito di continuità di azione ed ai compiti di legge, l'Organismo di Vigilanza si avvarrà del personale aziendale ritenuto necessario ed idoneo e/o di professionisti esterni specificatamente individuati.

La Società metterà a disposizione dell'Organismo di Vigilanza le risorse umane e finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività. Eventuali dinieghi da parte del Presidente o dell'Organo Amministrativo nel mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza tali risorse dovranno essere adeguatamente motivate in forma scritta.

6.1. Composizione e Durata

La Società è dotata di un Organismo di Vigilanza monocratico, il cui componente è nominato dall'Organo Amministrativo. In ogni caso non possono far parte dell'Organismo di Vigilanza: il datore di lavoro ed i soggetti delegati per la sicurezza. L'Organo Amministrativo, contestualmente alla nomina, fissa la durata in carica del componente dell'Organismo di Vigilanza, che non può essere di durata superiore a tre esercizi e scade con l'approvazione, da parte dell'assemblea del bilancio relativo all'ultimo esercizio indicato nell'atto di nomina. Alla scadenza, l'Organismo di Vigilanza resta in carica fino alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza (prorogatio).

6.2. Requisiti di indipendenza

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza per l'Organismo di Vigilanza:

a) attività di gestione, anche di fatto, all'interno della società stessa o in società controllanti, controllate e/o collegate o partecipi, anche di fatto, alla società medesima;
b) conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società o con società controllate, che ne compromettano l'indipendenza;
c) titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società o su società controllate;
d) essere titolari di deleghe o di procure che possano minarne l'indipendenza del giudizio;
e) presentare cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 2399 lett. c, c.c. e non possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2409 septiesdecies, C.C.

f) aver prestato/ricevuto fideiussione, garanzia, in favore di uno degli amministratori (o del coniuge); ovvero avere con questi ultimi rapporti – estranei all'incarico conferito - di credito o debito[1].

6.3. Requisiti di onorabilità

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza del componente dell'Organismo di Vigilanza:

a) Le condizioni di cui all'art. 2382 c.c. (interdetto, inabilitato, fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi)
b) La condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento", in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs n. 231 del 2001;
c) condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

A tal fine, il componente dell'Organismo di Vigilanza, all'atto di accettazione della nomina, dovrà presentare un'autocertificazione in cui attestano di non aver riportato condanne e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta di parte per delitti non colposi e/o per reati che costituiscono il presupposto della responsabilità dell'ente, anche se per le stesse hanno ottenuto i benefici di legge (sospensione condizionale della pena e non menzione nel casellario giudiziale).

Il componente dell'Organismo di Vigilanza dovrà presentare, su richiesta del Presidente, oltre al certificato generale del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti di cui agli artt. 24 e 27 D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo Unico delle disposizioni in materia di casellario giudiziale), la visura delle iscrizioni da parte della persona interessata ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 313 del 2002 che consente di visualizzare tutte le iscrizioni, comprese quelle per le quali è prevista la non menzione nel casellario giudiziale. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, dei certificati di cui agli artt. 24 e 27 o della visura di cui all'art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002 costituisce causa di decadenza dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza.

6.4. Cessazione dalla carica

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello, la cessazione della carica può avvenire esclusivamente per:

- rinuncia;
- revoca;
- decadenza;
- morte.

È compito dell'Organo Amministrativo provvedere senza ritardo alla sostituzione del membro dell'Organismo di Vigilanza che ha cessato la carica.

---

[1] *Cfr. Art. 51, comma 1, n.3, c.p.c. - Astensione del giudice: "Il giudice ha l'obbligo di astenersi (…) 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori (…)".*

La rinuncia da parte del componente dell'Organismo è una facoltà esercitabile in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Presidente.

La revoca degli specifici poteri propri dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera dell'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale (qualora presente).

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si considera giusta causa uno dei seguenti atti o fatti:

- mancata o ritardata risposta all'Organo Amministrativo in ordine alle eventuali e specifiche richieste afferenti allo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo, qualora la mancanza od il ritardo siano significative e tali da poter creare i presupposti di un'omessa o carente vigilanza sull'adeguatezza ed effettiva applicazione del Modello;
- mancato esercizio dell'attività secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze dell'Organismo di Vigilanza, in analogia a quanto previsto nei confronti degli Amministratori e Sindaci;
- la violazione degli obblighi di riservatezza;
- l'assenza ingiustificata alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza per più di due volte consecutive nel corso di un anno;
- il venire meno i requisiti di autonomia e indipendenza previsti per i membri dell'Organismo di Vigilanza ai sensi di legge e del presente Statuto;
- sentenza di condanna nei confronti della Società, ovvero applicazione di pena su richiesta delle parti, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nell'ipotesi in cui risulti dalla motivazione l'"omessa ed insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, così come stabilito dall'articolo 6, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 231/2001;
- sentenza di condanna, ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti, a carico del singolo membro dell'Organismo per aver commesso uno dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001;

La decadenza viene sancita nei casi di seguito rappresentati.

Ove vengano meno in relazione al componente dell'Organismo di Vigilanza i requisiti di cui al precedente paragrafo 6.1. l'Organo Amministrativo di Intesa S.p.A., esperiti gli opportuni accertamenti, sentito l'interessato, ed il Collegio Sindacale (qualora presente), stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso il termine indicato senza che la predetta situazione sia cessata, l'Organo Amministrativo di Intesa S.p.A., deve dichiarare l'avvenuta decadenza del componente ed assumere le opportune deliberazioni.

Parimenti una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, determini l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a dodici mesi, comporterà la dichiarazione di decadenza del componente dell'Organismo, da attuarsi con le modalità sopra definite.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza si ritengono automaticamente decaduti se la Società subisce l'applicazione di una misura cautelare o una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta per la violazione della normativa del D.Lgs. 231/2001, a seguito di accertata inidoneità/inadeguatezza/non effettività del modello ovvero di omissione o inefficace attività di vigilanza. In caso di rinuncia, decadenza o revoca del componente dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo

Amministrativo di Intesa S.p.A. deve provvedere senza indugio e, comunque, entro trenta giorni alla loro sostituzione.

6.5. Compiti, poteri e mezzi

L'Organismo di Vigilanza opera con autonomi poteri di iniziativa e di controllo; i **compiti** dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

a) vigilanza sull'effettività del Modello 231, ossia sull'osservanza delle prescrizioni da parte dei destinatari;
b) monitoraggio delle attività di attuazione e aggiornamento del Modello 231;
c) verifica dell'adeguatezza del Modello 231, ossia dell'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
d) analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello 231 e promozione del necessario aggiornamento;
e) cura dei flussi informativi di competenza con il Presidente e con le funzioni aziendali.

È demandato all'Organismo di Vigilanza di definire:

a) le risorse necessarie e le modalità operative per svolgere con efficacia le attività al fine di garantire che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza (art. 6, comma i, lettera d) del D. Lgs. citato);
b) i provvedimenti necessari per garantire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre risorse di supporto tecnico - operativo i richiesti autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma i, lettera b) del D. Lgs. citato).

Sotto l'aspetto più operativo sono affidati all'Organismo di Vigilanza di Intesa S.p.A. gli incarichi di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale ("controllo di linea");
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del modello e verificare la presenza della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere trasmesse obbligatoriamente allo stesso Organismo di Vigilanza;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione prevista dalle procedure aziendali inerenti alle attività a rischio reato;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;

- verificare che gli elementi del Modello per le diverse tipologie di reati siano adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi.

L'Organismo di Vigilanza non assume responsabilità diretta per la gestione delle attività a rischio che devono essere oggetto di verifica ed è quindi indipendente dalle Aree, Funzioni e Staff cui fa capo detta responsabilità. Qualunque problema che possa interferire nelle attività di vigilanza viene comunicato al Presidente al fine di risolverlo.

L'Organismo di Vigilanza non ha l'autorità o la responsabilità di cambiare politiche e procedure aziendali, ma di valutarne l'adeguatezza per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel D. Lgs 231/2001. È responsabilità dell'Organismo di Vigilanza proporre gli aggiornamenti al modello ritenuti necessari per prevenire comportamenti che possano determinare la commissione dei reati, fornendo a tal fine al management raccomandazioni e suggerimenti per rafforzarlo laddove questo risulti essere inadeguato. L'Organismo di Vigilanza ha comunque l'autorità e la responsabilità di raccomandare al management gli aggiornamenti del modello e di essere informato prima che una procedura riguardante un'attività ritenuta a rischio venga definita.

L'Organismo di Vigilanza viene dotato dei seguenti **poteri**:

a) facoltà di accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
b) insindacabilità delle attività poste in essere dall'OdV da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'Organo Amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto ad esso appunto spetta la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del "Modello 231";
c) obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'OdV o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza;
d) facoltà di richiedere informazioni integrative su aspetti connessi all'applicazione del Modello a tutti i dipendenti e collaboratori;
e) facoltà di proporre all'Organo Amministrativo l'applicazione di sanzioni definite nel sistema disciplinare del Modello 231.

L'Organismo di Vigilanza è dotato dei seguenti **mezzi**:

1. l'Organo Amministrativo dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale l'Organismo di Vigilanza potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti. L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà, con autonomi poteri di rappresentanza, di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico. L'Organismo di Vigilanza dovrà fornire all'Organo Amministrativo la rendicontazione analitica delle spese sostenute nell'esercizio precedente;

2. qualora si rendesse necessario l'espletamento di attività aggiuntive rispetto a quanto previsto nel piano annuale, l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere all'Organo Amministrativo una revisione dei limiti di spesa;
3. facoltà di avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della Società;
4. facoltà di avvalersi di idoneo supporto tecnico - operativo. Ad esso sono demandati i seguenti compiti:
   a. il supporto per il regolare svolgimento delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza (convocazioni delle riunioni, invio dell'ordine del giorno, predisposizione documentazione per riunione, verbalizzazione);
   b. l'archiviazione della documentazione relativa all'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza (verbali delle riunioni, flussi informativi ricevuti, carte di lavoro relative alle verifiche svolte, documenti trasmessi agli organi sociali, ecc.);
   c. altri eventuali compiti che l'Organismo di Vigilanza riterrà opportuno affidare.

Il supporto tecnico – operativo, assicura la riservatezza in merito alle notizie e alle informazioni acquisite nell'esercizio della sua funzione e si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate. In ogni caso, ogni informazione in possesso del supporto tecnico – operativo, è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

6.6. Poteri di accesso

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

L'Organismo di Vigilanza ha l'autorità di accedere a tutti gli atti aziendali, riservati e non, pertinenti con l'attività di controllo, ed in particolare:

a) documentazione societaria;
b) documentazione relativa a contratti attivi e passivi;
c) informazioni o dati relativi al personale aziendale e più in generale qualunque tipo di informazione o dati aziendali anche se classificati "confidenziale", fermo rimanendo il rispetto della normativa di legge in materia di "privacy";
d) dati e transazioni in bilancio;
e) procedure aziendali;
f) rapporti di audit degli enti di certificazione;
g) piani strategici, budget, previsioni e, più in generale, piani economico-finanziari a breve, medio, lungo termine.

Nel caso di controlli inerenti alla sfera dei dati personali e/o sensibili, l'Organismo di Vigilanza individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza degli stessi. Per conseguire le proprie finalità l'Organismo di Vigilanza può coordinare la propria attività con quella svolta dal collegio sindacale (qualora presente) e dai revisori contabili esterni ed accedere ai risultati da questi ottenuti, utilizzando la relativa documentazione. L'Organismo di Vigilanza ha l'autorità di accedere fisicamente alle aree che

sono oggetto di verifica, intervistando quindi direttamente il personale aziendale e, ove necessario, conducendo accertamenti dell'esistenza di determinate informazioni o del patrimonio aziendale.

6.7. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, rapporto previsti nel Modello 231 è conservato dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio cartaceo e/o informatico. Fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, i dati e le informazioni conservate nell'archivio sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione dell'Organismo stesso e del responsabile della funzione aziendale cui le informazioni si riferiscono.

6.8. Obblighi di riservatezza

Il componente dell'Organismo è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal Modello ex D. Lgs. 231/01. Il componente dell'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello ex D. Lgs. 231/01 - e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 del Decreto. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo di Vigilanza è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. L'inosservanza dei suddetti obblighi integra un'ipotesi di giusta causa di revoca del componente dell'Organismo di Vigilanza.

6.9. Regolamento di funzionamento

L'Organismo di Vigilanza può disciplinare il proprio funzionamento mediante apposito regolamento. In ogni caso, il Regolamento non può configgere con le disposizioni sull'Organismo di Vigilanza contenute nel presente Modello. L'Organo Amministrativo prende atto del regolamento approvato dall'Organismo di Vigilanza.

7. Flussi informativi

7.1. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza verso i vertici societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello 231, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.
L'Organismo di Vigilanza riporta all'Organo Amministrativo le attività svolte secondo le tempistiche specificamente previste nel modello di organizzazione, gestione e controllo e nel suo regolamento di funzionamento.
Sono previste le linee di riporto seguenti:

a) immediata, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, in caso di verificazione di una violazione rilevante del Modello organizzativo;
b) annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; a tale proposito viene predisposto uno specifico rapporto annuale relativo all'attività svolta con segnalazione dell'esito delle verifiche e delle innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti;

In particolare l'Organismo di Vigilanza è tenuto a comunicare periodicamente al Consiglio di Amministrazione le seguenti informazioni:

- Rendicontazione delle attività svolte nel corso del periodo e dei risultati conseguiti, con la segnalazione di eventuali problematiche emerse;
- Necessità di modifiche al modello che si rendono necessarie per cambiamenti organizzativi, per modifiche nelle modalità operative gestionali, per modifiche nel sistema delle deleghe o per adeguamenti normativi;
- su base annuale, un piano di attività previste per l'anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV affinché questo possa illustrare l'attività svolta od esprimere pareri in merito all'effettività e adeguatezza del modello, nonché su situazioni specifiche relative all'applicazione dello stesso.
I verbali delle riunioni tenutesi con il Presidente sono custoditi dal supporto tecnico - operativo dell'OdV, oltre che dagli organi interessati.

7.2. Segnalazione dai dipendenti all'Organismo di Vigilanza

Ciascun dipendente è tenuto a segnalare all'Organismo di Vigilanza situazioni illegali od in chiara e significativa violazione del codice etico aziendale.
I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.
è predisposto un canale informativo dedicato che consente le segnalazioni anche in forma anonima e facilita il flusso di segnalazioni/informazioni verso l'Organismo di Vigilanza. A tale riguardo, è stata istituita una cassetta postale dedicata presso la sede sociale.

L'Organismo di Vigilanza valuterà, a sua discrezionalità e responsabilità, in quali casi attivarsi e svolgere audit o approfondimenti sulle segnalazioni ricevute, nonché in quali situazioni informare degli eventi e fatti Il Presidente. Le comunicazioni possono essere inviate in forma cartacea con la dizione "**riservato**" presso: **INTESA S.p.A., Viale Toselli, 9/A – 53100 SIENA**

Inoltre, le comunicazioni possono essere effettuate ed inviate anche all'indirizzo di posta elettronica appositamente istituito, odv@intesa.siena.it, debitamente pubblicizzato anche sul sito internet della società.

7.3. Nomina "Referenti" Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione di INTESA S.p.A. provvede alla nomina di soggetti, responsabili o addetti di funzione nella Società, a cui viene assegnato il compito di redigere periodicamente le schede contenenti i flussi informativi generali e specifici e di trasmetterle all'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di vigilanza potrà inoltre assegnare ai "referenti dell'Organismo di Vigilanza" specifici e delimitati compiti in tema di verifica dell'adeguatezza ed effettiva applicazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001.

7.4. Flussi informativi dai referenti dell"Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato da parte dei referenti dell'Organismo di Vigilanza in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di INTESA S.p.A. ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001. Al riguardo:

- almeno una volta l'anno, la funzione preposta alla gestione dei dati finanziari mette a disposizione dell'Organismo di Vigilanza i verbali del soggetto deputato alla revisione legale dei conti (ex D.Lgs. n. 39/2010);
- ciascun referente compila periodicamente una scheda già preimpostata contenente i flussi informativi generali e specifici, come di seguito indicati. Alla mancata osservanza del dovere di informazione saranno applicate le sanzioni disciplinari previste ed elencate nel documento "Modello organizzazione gestione e controllo".

7.5. Flussi informativi generali

Tali Flussi riguardano tutti i soggetti che operano in nome e per conto di INTESA S.p.A. (amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori) ed hanno per oggetto situazioni di criticità effettiva o potenziale con riferimento ai reati contenuti nel D.Lgs. 231/2001 ed al relativo modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché eventi inerenti al sistema organizzativo ed al sistema di controllo. Per i flussi informativi generali, la comunicazione all'Organismo di Vigilanza deve avvenire tempestivamente e, comunque, **non oltre 10 giorni** dalla data di manifestazione dell'accadimento (segnalazioni "ad evento").

I flussi informativi di carattere generale comprendono:

- la segnalazione di comportamenti o "pratiche" significativamente in contrasto con quanto previsto dal Modello 231, comprese le violazioni del codice etico;
- la segnalazione di situazioni illegali o eticamente scorrette o di situazioni anche solo potenzialmente foriere di attività illegali o scorrette;

- la segnalazione della commissione dei reati individuati nel Modello 231 da parte di un soggetto apicale o di un sottoposto, di cui si è venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni o a seguito di indicazioni proveniente anche da terzi;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, nei confronti di amministratori, dirigenti, dipendenti o altri collaboratori esterni, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori, dai direttori, dagli altri dipendenti e collaboratori in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs n. 231/2001;
- i rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali, nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto.
- le eventuali significative carenze delle procedure vigenti che disciplinano attività sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello Organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

7.6. Flussi informativi specifici

Le segnalazioni, anche quelle di natura ufficiosa, aventi ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, effettuate in forma scritta, forma orale o in via telematica, dovranno essere raccolte ed archiviate a cura dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, con adeguata cadenza, effettuerà verifiche dirette sulle materie oggetto di regolamentazione nel presente Modello.

In caso di anomalie e/o criticità con riferimento al Modello e ai suoi allegati, il Referente della funzione interessata dovrà effettuare specifica comunicazione all'Organismo di Vigilanza, così da permettere allo stesso una verifica più profonda e completa rispetto a quanto segnalato tramite l'accesso a tutto il materiale e la documentazione al riguardo.

8. Il whistleblowing: ambito di applicazione e canali per le segnalazioni

Il *whistleblowing* è un meccanismo di segnalazione ad opera di un dipendente o collaboratore di comportamenti aventi rilevanza penale ovvero di irregolarità gestionali in ragione delle funzioni svolte. Ai sensi del D.Lgs. 24/2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 con la quale è stata modificata la disciplina precedentemente dettata dalla l. n. 179/2017 è indicato che la segnalazione può riguardare azioni od omissioni che siano idonee a ledere l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui il whistleblower sia venuto a conoscenza nel suo contesto lavorativo. In particolare l'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 24/2023 specifica che possono costituire oggetto di segnalazione tutti quei fatti o comportamenti che potrebbero configurare una violazione:

a) di disposizioni nazionali o europee che consistono in illeciti riguardanti, a titolo esemplificativo i settori:
   - degli appalti pubblici;
   - dei servizi, prodotti o mercati finanziari;
   - della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;
   - della sicurezza e conformità dei prodotti;
   - della sicurezza dei trasporti;
   - della tutela dell'ambiente;
   - della protezione dei consumatori;
   - della tutela privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

oppure

b) di disposizioni europee che consistono in:
   - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
   - atti ed omissioni riguardanti il mercato interno;
   - atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o le finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione Europea nei settori richiamati nel punto a);

oppure

c) di disposizioni nazionali che consistono in:
   - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
   - condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001;

d) dei modelli organizzativi e gestione ex d.lgs. 231/2001.

Affinché le segnalazioni possano consentire l'applicazione dello speciale regime di protezione, oltre al requisito della materia, devono sussistere anche altri requisiti, definiti dall'art. 1 d.lgs. 24/2023:

a) la violazione possa pregiudicare l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente;
b) sussistano fondati motivi che portino il segnalante a ritenere che l'informazione sia vera.

Non sono, invece, ricomprese nelle segnalazioni che darebbero diritto al segnalante ad ottenere una qualche forma di tutela quelle che siano:

a) legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o inerenti ai rapporti con le figure sovraordinate;
b) violazioni disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali riguardanti le materie dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, così come indicate nella parte II dell'allegato alla Direttiva UE 2019/1937;
c) violazioni in materia di sicurezza nazionale, di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, purché non disciplinati da diritto derivato dell'Unione Europea.

Pertanto, il "segnalante" non deve utilizzare l'istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici.

La suddetta modifica legislativa ha comportato un aggiornamento anche della disciplina per gli enti, modificando l'art. 6 del Decreto, che prevede ora al comma 2-bis che "*I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).*"

La Società si è dotata quindi di una specifica procedura per la gestione del *whistleblowing* con la quale sono garantite le tutele previste dal D.Lgs. 24/2023 a favore dei segnalanti, che può far parte del personale della società, definito, ex art. 1, co. 1, lett. i-ter) del Testo unico Finanziario come: "i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato". Rientrano in questa categoria:

a) i lavoratori subordinati;
b) i lavoratori autonomi;
c) i collaboratori (di cui all'art. 409, n. 3 c.p.c. e all'art. 2 d.lgs. 81/2015) che operano presso l'azienda, fornendo beni o servizi;
d) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività in favore della società;
e) i volontari;
f) i tirocinanti retribuiti e non;
g) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, controllo, direzione, vigilanza o rappresentanza, anche se esercitate solo di fatto.

Questi soggetti sono destinatari delle tutele anche se la segnalazione giunga quando:

- il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato, qualora le informazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o nelle fasi precontrattuali;
- siano ancora nel periodo di prova;
- il rapporto contrattuale sia già cessato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite in pendenza di rapporto.

Oltre a questi soggetti, le tutele previste per il whistleblower si estendono anche:

1) ai "facilitatori", ovvero, ai sensi della lett. h), art. 2, comma 1, d.lgs. 24/2023: "una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo

contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata". Rientra nella categoria dei facilitatori, ad esempio, il collega, anche di un altro ufficio, che assista il segnalante senza ivulgare notizie. Non vi rientra il sindacalista che proceda alla segnalazione spendendo la sigla sindacale;

2) alle persone che, operando o avendo operato nello stesso contesto lavorativo del segnalante, siano a lui legate da rapporto affettivo o di parentela entro il quarto grado;
3) ai colleghi del segnalante che lavorano, al momento della segnalazione, nello stesso contesto lavorativo e che hanno, con lui, un rapporto abituale e corrente;
4) agli enti:
   a) di proprietà del segnalante che ha effettuato una segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia. Si può trattare di enti nei quali il segnalante abbia una quota esclusiva o maggioritaria, ma non minoritaria;
   b) per i quali il segnalante che ha effettuato una segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia lavora. Si pensi, ad esempio, al caso in cui l'impresa nella quale opera il segnalante abbia un contratto di fornitura;
   c) che operano nello stesso contesto lavorativo del segnalante che ha effettuato una segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia. Si tratta del caso in cui vi sia un legame, ad esempio accordi, collaborazioni, scambi o confronti tra l'ente di proprietà del segnalante o, comunque, nel quale egli opera, e altri enti che potrebbero subire ritorsioni.

Tale procedura regolamenta, incentiva e protegge chi, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, venendo a conoscenza di un illecito e/o di un'irregolarità sul luogo di lavoro, decide di farne segnalazione.

La Società ha stabilito di costituire un *"Comitato Monocratico per la Gestione delle Segnalazioni Whistleblowing"* incaricando un professionista esterno all'organizzazione aziendale che è il soggetto, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.Lgs. 24/2023, destinatario delle segnalazioni che possono essere effettuate ed inviate tramite altro canale cartaceo o telematico specificatamente indicato nella procedura operativa *"whistleblowing"*, mentre l'Organismo di Vigilanza viene informato ed aggiornato sull'esito dell'istruttoria sorta a seguito della segnalazione.

Sotto il profilo operativo, la legge prevede che i canali destinati a veicolare le segnalazioni garantiscano la riservatezza dell'identità del denunciante nelle diverse fasi di gestione della denuncia e che, almeno uno di essi, provveda a tali garanzie con modalità informatiche.

La Società si è dotata di una piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni whistleblowing integrata con il proprio sito aziendale con cui è possibile operare secondo la procedura formale per la segnalazione degli illeciti, denominata *"Sistema di Segnalazioni Whistleblowing"*, allegata come parte integrante del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Inoltre, l'attuazione delle misure prescritte dalla nuova normativa whistleblowing nei modelli organizzativi 231 tiene conto delle implicazioni a livello di privacy, anche alla luce dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679, c.d. GDPR:

a) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione;

b) nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'art. 6 comma 2, lettera e) e 2-bis D.Lgs. 231/2001, sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

In linea con lo spirito della nuova disciplina, è fatto, quindi, espresso divieto di discriminare i c.d. *whistleblowers*, tutelando l'identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, tutelando il corretto trattamento dei dati personali, nonché tutelando la loro persona da eventuali ritorsioni definite come: "*qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto*", così come specificatamente indicato nella procedura operativa PR "whistleblowing", che espressamente si richiama e che costituisce parte integrante del presente modello di organizzazione e controllo.

9. Sistema disciplinare

9.1. Principi generali

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal Decreto, è necessario che il Modello individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati. Ciò in quanto l'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto, nell'elencare gli elementi che compongono il Modello predisposto dall'impresa, espressamente prevede che quest'ultima ha l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello". Inoltre, come richiesto dalla legge n. 179/2017 il sistema disciplinare contempla anche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate (nuovo art. 6, co. 2-bis, lett. decreto 231). L'esercizio del potere disciplinare e l'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica eventuali conseguenze (di natura penale, amministrativa e tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto, in quanto le regole di condotta previste dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'eventuale commissione dell'illecito rilevante ai sensi del D. lgs. 231/01. INTESA prevede un sistema che gradua l'entità e la tipologia della sanzione applicabile, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti tenuti dai soggetti possono presentare rispetto alla commissione dei reati. Pertanto, il sistema disciplinare sanziona, *in primis*, tutte le infrazioni al Modello - dalla più grave alla più lieve - mediante un sistema di gradualità della sanzione e, secondariamente, rispetta il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata. Nello specifico:

Le sanzioni irrogabili in caso di infrazioni alle regole del Modello sono, in ordine crescente di gravità:

a) conservative del rapporto di lavoro:
   - rimprovero inflitto verbalmente;
   - rimprovero inflitto per iscritto;
   - sospensione dal servizio e dal trattamento economico di durata non superiore a 10 giorni;
b) risolutive del rapporto di lavoro:
   - licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
   - licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).

La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Società e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della Società stessa;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

La recidiva costituisce un'aggravante ed importa l'applicazione di una sanzione più grave.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione dell'Organismo di Vigilanza.

9.2. Il procedimento per l'accertamento delle violazioni

In virtù dei principi esposti, il potere disciplinare di cui al Decreto è esercitato, sentito l'Organismo di Vigilanza, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme di Legge, dal vigente sistema disciplinare e/o dal CCNL applicato in azienda. A tal fine anche per le violazioni delle regole del Modello, sono fatti salvi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive competenze, al Vertice aziendale ed al Presidente. Tuttavia, è in ogni caso previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle infrazioni e della successiva irrogazione delle stesse in caso di violazioni delle regole che compongono il Modello adottato. Pertanto, ogni violazione del Modello e delle procedure stabilite in attuazione dello stesso da chiunque commesse devono essere immediatamente comunicate per iscritto all'Organismo di Vigilanza. Il dovere di segnalare la violazione del Modello grava su tutti i destinatari del Modello. Ai sensi dell'art. 7 della Legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), il disciplinare che prevede il sistema di sanzioni di seguito descritto, per essere valido ed efficace, deve essere affisso all'interno della Società in luoghi accessibili a tutti affinché sia portato a conoscenza dei Destinatari.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis D.Lgs. 231/2001 Intesa S.p.A. precisa espressamente che sarà oggetto di sanzioni disciplinari ogni e qualsivoglia violazione degli obblighi previsti dalla procedura "whistleblowing" al fine di tutelare il segnalante contro eventuali ritorsioni che dovessero essere realizzate nei suoi confronti.

9.3. Sanzioni applicabili agli impiegati e ai quadri

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni verranno applicate le sanzioni di seguito indicate:

<u>Rimprovero verbale:</u>

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- tolleranza o omessa segnalazione, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale.

<u>Rimprovero scritto:</u>

- mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità non gravi commesse da altri dipendenti;
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri dipendenti.

<u>Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo da 6 fino a 10 giorni:</u>

- inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale

che siano tali da esporre l'Azienda ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi.

Licenziamento per giustificato motivo:

- violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal Decreto e riconducibile all'operato di INTESA.

Licenziamento per giusta causa:

- comportamento in palese violazione delle prescrizioni del Modello e tale da comportare la possibile applicazione a carico di INTESA delle sanzioni previste dal Decreto, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.

9.4. Sanzioni applicabili ai Dirigenti

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni e fermi restando gli obblighi per la Società nascenti dal Contratto Collettivo e dai regolamenti interni applicabili, verranno applicate le seguenti sanzioni:

Rimprovero verbale:

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.
- tolleranza o omessa segnalazione di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale.

Rimprovero scritto:

- mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale;
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al Personale.

Licenziamento ex art. 2118 c.c.:

- inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale;
- violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento di una gravità tale da esporre l'Azienda ad una situazione oggettiva di rischio imminente di commissione di reato sanzionato dal Decreto o tale da determinare riflessi negativi per l'Azienda, intendendosi in tal modo un inadempimento notevole degli obblighi a cui il lavoratore è tenuto nello svolgimento del proprio rapporto di lavoro.

Licenziamento per giusta causa:

- adozione di un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la possibile concreta applicazione a carico di INTESA delle misure previste dal Decreto, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato

il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.

9.5. Misure applicabili nei confronti degli Amministratori e/o eventuali Dirigenti non dipendenti

In caso di violazione del Modello da parte di un Amministratore della Società, sarà cura dell'Organismo di Vigilanza darne immediata comunicazione – mediante relazione scritta – al Collegio Sindacale dell'azienda, i quali provvederanno ad assumere le opportune misure previste dalla normativa vigente e/o contrattuali. Ipotesi di sanzioni applicabili:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria (pari all'importo da 2 a 5 volte gli emolumenti percepiti, calcolati su base mensile);
- revoca, totale o parziale, della procura/delega;
- revoca della carica (per i casi più gravi).

9.6. Misure applicabili nei rapporti con collaboratori esterni e Partners

Qualora si verifichino fatti che possano integrare violazioni del Modello da parte dei collaboratori esterni e dei Partners commerciali, l'Organismo di Vigilanza provvede a darne comunicazione – mediante relazione scritta – al Presidente. Ai fini di una piena e perfetta efficacia preventiva del Modello, rispetto ai reati indicati dal Decreto, sono previste sanzioni disciplinari anche nei rapporti che la Società instaura con siffatti soggetti. Segnatamente, a titolo meramente esemplificativo, nei contratti stipulati tra INTESA e collaboratori o controparti commerciali, potranno essere inserite specifiche clausole risolutive espresse che prevedano appunto la risoluzione del contratto ovvero clausole penali che sanzionino le controparti contrattuali che tengano comportamenti contrari ai principi contenuti nel presente Modello e integranti un pericolo di commissione dei reati indicati dal Decreto. In ogni caso resta salvo e impregiudicato il diritto di INTESA di chiedere il risarcimento del danno, qualora la condotta della controparte sia tale da determinare un danno a carico di INTESA.

9.7. Norma di chiusura

Come già anticipato al paragrafo 8.1., l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato. L'Azienda ha la facoltà di applicare, all'esito delle opportune valutazioni, i provvedimenti disciplinari ritenuti più adeguate al caso concreto, non dovendo le stesse, in considerazione della loro autonomia, coincidere con le valutazioni del giudice in sede penale. Nel caso in cui un Destinatario abbia posto in essere una condotta che integri uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, la funzione legale, qualora reputi che vi siano elementi sufficienti a provare il danno subito da INTESA e la responsabilità del Destinatario, promuove, senza ritardo, azione di risarcimento dei danni a qualsiasi titolo sofferti.

10. Comunicazione e formazione del modello

10.1. Premessa

INTESA S.p.A. promuove l'obiettivo di assicurare la corretta e piena conoscenza delle regole di condotta contenute nel Modello da parte di tutti i Destinatari, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili. La formazione deve innanzitutto prevedere i seguenti contenuti:

- una parte istituzionale comune per tutti i destinatari avente ad oggetto la normativa di riferimento (d.lgs. 231/2001 e reati presupposto), il Modello ed il suo funzionamento;
- una parte speciale in relazione a specifici ambiti operativi, che, avendo quale riferimento la mappatura delle attività sensibili, sia volta a diffondere la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili, i protocolli ed i presidi specifici delle aree di competenza degli operatori.

Si riportano di seguito le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello a dipendenti e collaboratori di INTESA S.p.A. e per la loro formazione.

10.2. Piano di comunicazione e formazione

Comunicazione:

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione, tramite invio, a tutti i dipendenti in organico, di una comunicazione da parte del Presidente. Tale circolare informa:

- dell'avvenuta approvazione/modifica del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001;
- della possibilità di consultare in versione integrale copia cartacea del Modello presso gli uffici della sede sociale;
- della possibilità di consultare in versione integrale copia elettronica del Modello presso la rete Intranet aziendale;
- della possibilità di ottenere chiarimenti in merito ai contenuti del Modello ed alla sua applicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ai dipendenti (qualora presenti) ed amministratori è inoltre consegnata una copia cartacea del Codice etico aziendale.

Il Presidente, il Dirigente, il Responsabile Tecnico e gli altri "referenti dell'Organismo di Vigilanza" dovranno sottoscrivere una dichiarazione di presa visione e di impegno al rispetto del "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.231/2001". Tale dichiarazione viene archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza.

La diffusione

La diffusione del Modello è attuata anche tramite il sito internet della Società, sia pure in forma di estratto sintetico o con la pubblicazione del codice etico aziendale.

La comunicazione ai nuovi dipendenti

La Società consegna ai nuovi assunti un set informativo con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale set informativo dovrà contenere, oltre ai documenti di regola

consegnati al neo-assunto, il Codice Etico e un'informativa sull'esistenza del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, rinviando eventualmente alla sezione Intranet per la consultazione. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare a INTESA una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del set informativo.

Formazione:

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

La formazione ai responsabili.

La Società si impegna a svolgere una presentazione a beneficio dei "referenti dell'Organismo di Vigilanza" di INTESA, nel corso della quale:

- si informa in merito alle disposizioni del Decreto;
- si sensibilizzano i presenti sull'importanza attribuita da INTESA all'adozione di un sistema di governo e di controllo dei rischi;
- si illustrano i principali presidi organizzativi e di controllo esistenti nelle diverse aree sensibili;
- si descrivono la struttura e i contenuti principali del Modello adottato, nonché l'approccio metodologico seguito per la sua realizzazione e il suo aggiornamento;
- si descrivono i comportamenti da tenere in materia di comunicazione (in particolar modo con i flussi informativi) e formazione;
- si illustrano i comportamenti da tenere nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, in materia di comunicazioni, segnalazioni e collaborazione alle attività di vigilanza e aggiornamento del Modello.

10.3. Piano di comunicazione e formazione verso soggetti esterni

INTESA promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche verso i partner commerciali e i collaboratori esterni attraverso le seguenti modalità:

- pubblicazione sul sito internet aziendale o della società del Modello o di un suo estratto
- inserimento di una dichiarazione, nei principali contratti di fornitura, servizio e consulenza (nel corpo del testo o in allegato):
  - di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello;
  - di impegno al pieno rispetto dello stesso, accettando altresì che l'eventuale trasgressione compiuta possa essere, se reiterata, motivo di risoluzione immediata del contratto, oltre che di eventuale risarcimento del danno.